



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2015/08.09/000053-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI DERIVAZIONE DALLE SORGENTI BARMASSE E SEVELA AD USO ENERGETICO, NEL COMUNE DI VINADIO (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: COMUNE DI VINADIO, VIA VITTORIO EMANUELE III N . 23, 12010 - VINADIO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 04.11.2015 con prot. n. 103849, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte dell'ing. Angelo Givero, Sindaco del Comune di Vinadio, con sede in Via Vittorio Emanuele III n. 23, 12010 – Vinadio;
- l'intervento rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta"*. Sebbene sotto soglia, il progetto viene sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA in forza dell'entrata in vigore del D.M. 30.3.2015 (*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*), essendo le opere collocate in area che ricade nei criteri stabiliti ai punti 4.3.3 (zone montuose e forestali) e 4.3.8 (zone di importanza storica, culturale o archeologica) dell'Allegato al succitato D.M.
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 06 novembre al 21 dicembre 2015;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 104835 del 06.11.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi istruttori:
 - ⇒ L'ASL CN1, con nota prot. ricev.to n. 106456 del 12.11.2015, ha comunicato parere favorevole alla realizzazione della derivazione, rimandando ai competenti uffici la valutazione dell'eventuale impatto acustico nei confronti di ricettori sensibili posti nelle vicinanze dell'impianto in progetto.
 - ⇒ Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, con nota prot. ricev.to n.

120599 del 22.12.2015, ha comunicato di non esprimere in linea di massima osservazioni contrarie in merito alla realizzazione del progetto.

In relazione al completamento delle procedure autorizzative, raccomanda una maggiore coerenza nella redazione della documentazione grafica e descrittiva, in quanto risulta che alcuni elementi dell'impianto previsti - condotta forzata, centrale elettrica localizzata negli ultimi locali della batteria dei cannoni del Forte, opera di scarico - siano già stati realizzati per l'utilizzo a scopi energetici della sorgente posta in località Podio Sottano, e debbano pertanto soltanto essere attivati o implementati.

Rammenta inoltre che per eventuali opere che interessino lo stesso locale di centrale o parti attigue del forte, comprese nel perimetro del vincolo ai sensi della Parte 11 titolo I del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., in oggetto, dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 all'Ufficio stesso.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Secondo quanto indicato negli elaborati depositati agli atti del presente procedimento, l'intervento in esame prevede la derivazione ad uso di produzione energetica da due captazioni esistenti, una costituita dalla vecchia captazione della sorgente Sevela situata in prossimità della borgata Lentre e l'altra costituita dalla sorgente Barmasse. Tali sorgenti, da tempo dismesse, in passato erano utilizzate per usi irrigui e domestici a servizio della popolazione locale.

Partendo dalla vasca di carico dim. 4x4 m da realizzare in prossimità della sorgente Barmasse, a quota di 1064 s.l.m., si prevede -mediante una condotta interrata in pressione- di convogliare le acque prelevate alla centralina idroelettrica da allestire, previa sistemazione delle stesse, all'interno delle due ultime "sale cannoni" al di fuori delle fortificazioni, permettendo "...il recupero di locali in assoluto abbandono". Al di sotto del piano di appoggio del gruppo di produzione, verrà realizzato il vano di scarico della turbina da cui partirà il canale di restituzione delle acque turbinate nel fiume Stura di Demonte.

Nella tabella che segue si riportano sinteticamente i dati dell'impianto:

lunghezza condotta	1.700 m circa
diametro	200 mm
salto nominale	201 m
portata massima derivata	38 l/s
portata media derivata	29 l/s
potenza nominale media	57,2 kW
potenza nominale massima	74,90 kW
produzione media annua	≈ 380 MWh

- In data 18 gennaio 2016, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to n. 106456 del 12.11.2015, pervenuta da parte dell'ASL CN1 e la nota prot. ricev.to n. 120599 del 22.12.2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 18 gennaio 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.11.2015 con prot. n. 103849, da parte dell'ing. Angelo Giverso, Sindaco del Comune di Vinadio, con sede in Via Vittorio Emanuele III n. 23, 12010 - Vinadio, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che la realizzazione della derivazione, considerate le portate assai limitate, non è passibile di determinare negative modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione, né sono attendibili influenze importanti a carico dell'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico locale, con riferimento al torrente Neraissa ed al fiume Stura di Demonte.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1 alle seguenti prescrizioni, **da ritenersi vincolanti ai fini dell'eventuale rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione e messa in esercizio degli interventi proposti.**

a) La captazione delle sorgenti in progetto non dovrà in alcun modo interferire con il deflusso superficiale del torrente Neraissa e, conseguentemente, con gli utilizzi esistenti localizzati a quota altimetrica inferiore (prelievi ad uso irriguo, prelievo ad uso energetico, prelievo ad uso idropotabile) e con le biocenosi acquatiche presenti nel torrente Neraissa e nello Stura di Demonte.

b) Rilevata la prossimità dell'opera di restituzione in progetto con il bacino artificiale di balneazione presso le Fortificazioni Albertine di Vinadio, peraltro non individuato sulle tavole di progetto né nominato nelle relazioni prodotte, la derivazione in esame non deve in alcun modo risultare funzionalmente connessa a detto bacino né tanto meno concorrere ad alimentarlo.

c) Ai sensi dell'art. 4, comma, Direttiva CE2000/60, la derivazione, qualora assentita, deve garantire, post operam, il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per il torrente Neraissa e per il fiume Stura di Demonte dal Piano regionale di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del fiume Po, ossia stato chimico ed ecologico buono al 2015. Pertanto, il proponente deve valutare come la realizzazione dell'impianto proposto potrà influire sul rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, nonché dimostrare la sua compatibilità con il succitato Piano di Gestione.

In proposito, il proponente ha prodotto uno studio di compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del fiume Po, finalizzato a valutare che l'attuazione dell'intervento non comporti il deterioramento delle acque del corpo idrico recettore Stura di Demonte.. Si osserva che la valutazione avrebbe dovuto essere svolta non solo su considerazioni di tipo qualitativo, bensì anche quantitativo della risorsa idrica e soprattutto non solo sullo Stura di Demonte, ma anche con riguardo al torrente Neirassa, classificato

- come corpo idrico significativo ai sensi della WFD (con codice 04SS1N330PI) ed il cui bacino è alimentato dalle sorgenti oggetto di prevista captazione.
- d) Rilevato che nella relazione tecnica, a pag. 2, punto 2 “Descrizione delle opere in progetto” e nella Relazione geologico tecnica, a pag. 3, tra le opere da realizzare, si indica la condotta di collegamento tra le opere di presa esistenti e la nuova vasca di carico, mentre sull’elaborato A3.2, “Stato di progetto – planimetria catastale” la condotta di adduzione tra le captazioni S1 ed S2 è dichiarata esistente, deve essere risolta tale incongruenza tra gli elaborati di progetto predetti.
 - e) Debbono essere forniti i dati quantitativi circa il materiale di scavo complessivo, stimando altresì l’interferenza degli scavi previsti con la componente vegetazione. Sulla base di quanto indicato da Arpa Piemonte nel corso dell’istruttoria, dalla consultazione del PFT, la parte iniziale della condotta intercetta QR52X Querceto mesoxerofilo di roverella delle Alpi e prato pascoli.
 - a) Venga presentata idonea documentazione previsionale di impatto acustico all’Autorità competente di cui all’art. 10 della L.R. 52/00, da redigersi secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616.
 - b) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere e per il passaggio della condotta, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, deve essere tempestivamente effettuato il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti in modo da ricreare quanto prima le condizioni ante operam.

STABILISCE

3. che qualora l’intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori ai seguenti soggetti:
- all’A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
 - all’ufficio Vigilanza del Settore provinciale Politiche Agricole, Parchi e Foreste, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell’ecosistema acquatico interessato.
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

SEGNALA

che in ottemperanza a quanto indicato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, con nota prot. ricev.to n. 120599 del 22.12.2015, in premessa richiamata, ogni opera od intervento che interessi il locale destinato ad alloggiare il gruppo di produzione o parti attigue delle Fortificazioni Albertine vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, Parte Seconda, Titolo I, deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. medesimo.

DA’ ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO